

**Decreto federale  
concernente l'attribuzione di borse di studio a studenti  
stranieri in Svizzera**

(Del 1<sup>o</sup> marzo 1971)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 1970 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> È stanziato un credito-quadro di 14 milioni di franchi per l'attribuzione di borse di uno o più anni a studenti stranieri delle scuole superiori svizzere.

<sup>2</sup> Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel bilancio di previsione.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Le borse sono proposte da una Commissione nella quale sono rappresentate la Confederazione, la Conferenza nazionale dei direttori dei dicasteri cantonali della pubblica educazione, le Università e l'Unione nazionale degli studenti.

<sup>2</sup> La Commissione ed il suo presidente sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Dipartimento dell'interno. La Conferenza dei direttori dei dicasteri cantonali della pubblica educazione, le Università e l'Unione nazionale degli studenti possono proporre i loro rappresentanti.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 21 marzo 1971 con una durata di 5 anni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

<sup>1)</sup> FF 1970 I 545



Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1970.

Il presidente: **Weber**

Il segretario: **Hufschmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1<sup>o</sup> marzo 1971.

Il presidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 1<sup>o</sup> marzo 1971.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

**Huber**